



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

2014/2020

DIRETTIVE REGIONALI

IN MATERIA DI

RIDUZIONI E ESCLUSIONI PER INADEMPIENZE DEI BENEFICIARI

**AI SENSI ART.35 DEL REGOLAMENTO (UE) 640/2014 E ARTT.20 E 21 DEL
DECRETO MIPAAF N. 2490/2017**

Sommario

<u>1 Premessa.....</u>	<u>3</u>
<u>2 Campo di applicazione.....</u>	<u>4</u>
<u>3 Criteri di ammissibilità (art. 35.1 del Reg. (UE) n. 640/2014 e art. 13 del DM n. 2490/2017).....</u>	<u>5</u>
<u>4 Impegni e altri obblighi (art. 35.2 del Reg. (UE) n. 640/2014 e art. 20 del DM n. 2490/2017).....</u>	<u>5</u>
<u>5 Determinazione della percentuale di riduzione e esclusione e conseguenze in caso di inadempienze gravi.....</u>	<u>6</u>
<u>6 Determinazione della percentuale di riduzione e esclusione nel caso di violazione del codice degli appalti.....</u>	<u>8</u>

1 PREMessa

Il presente documento è stato elaborato tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici contenute nei seguenti documenti:

- a) Reg. (UE) n. 1306/2013
- b) Reg. delegato (UE) n. 640/2014;
- c) Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014;
- d) Decreto Ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017
- e) Decisione della Commissione (UE) C(2013)9527 final del 19.12.2013

L'art. 63, paragrafo 1, del Reg. UE n. 1306/2013 stabilisce che se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato in toto o in parte.

Le condizioni che determinano revoca parziale o totale sono fissate nel Regolamento delegato UE n. 640/2014.

Le riduzioni ed esclusioni contenute nel presente documento sono conseguenti al manifestarsi di inadempienze che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Reg. delegato (UE) n. 640/2014, sono definite come qualsiasi inottemperanza a criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi.

Nel caso di inadempienze riferite ai criteri di ammissibilità il suddetto regolamento delegato stabilisce che il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato integralmente (art. 35 paragrafo 1).

Invece nel caso si verifichi un'inadempienza collegata agli impegni o altri obblighi, l'esclusione o la riduzione dell'aiuto concesso al beneficiario deve essere determinata in funzione dei seguenti parametri: gravità, entità, durata e ripetizione (art. 35 paragrafo 3 Reg. delegato n. 640/2014)

Il regolamento stabilisce, inoltre, che la:

- a) **gravità** di una inadempienza dipende dalla rilevanza dalle conseguenze della stessa alla luce degli obiettivi degli impegni o degli altri obblighi che non sono stati rispettati;
- b) **entità** di una inadempienza dipende dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme;
- c) **durata** di una inadempienza dipende dal periodo di tempo durante il quale perdura l'effetto o la possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;
- d) **ripetizione** di una inadempienza dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014/2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007/2013, per una misura analoga. Come specificato all'art. 20 del DM n. 2490/2017, fatta salva l'applicazione dell'art. 63¹ del reg. (UE) n. 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto nell'ambito delle misure non

¹ L'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che se in fase di esame della domanda di pagamento si determina che l'importo a cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione supera l'importo di cui il beneficiario ha diritto dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate in domanda di pagamento di più del 10% si applica una sanzione amministrativa al secondo importo. L'importo della sanzione corrisponde fra la differenza tra i suddetti importi ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Dette sanzioni non si applicano se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o l'autorità competente accerti che l'interessato non è responsabile".

connesse alla superficie o agli animali, nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.

A tal fine, nel presente documento, le inadempienze sono distinte fra quelle collegate al mancato rispetto:

a) dei criteri di ammissibilità su cui si applicano le disposizioni contenute nell'art. 35 comma 1 del Reg. (UE) n. 640/2014 e nell'art. 13 del DM n. 2490/2017;

b) degli impegni o altri obblighi da parte del beneficiario previsti nei bandi e in altri documenti di attuazione della sottomisura su cui si applicano le disposizioni contenute nell'art. 35 comma 3 del Reg. (UE) n. 640/2014 e nell'art. 20 del DM n. 2490/2017.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nel presente documento sono applicate alle seguenti misure/sottomisure ad investimento

Misura 1: trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (articolo 14 del Reg. UE 1305/2013);

Misura 2: Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (articolo 15 del Reg. UE n. 1305/2013)

Misura 3: regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (articolo 16 del Reg. UE 1305/2013);

Misura 4: Investimenti in immobilizzazioni (articolo 17 del Reg. UE 1305/2013);

Misura 5: Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18 del Reg. UE 1305/2013);

Misura 6: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (articolo 19 del Reg. UE 1305/2013);

Misura 7: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (articolo 20 del Reg. UE 1305/2013);

Misura 8: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articolo 21 paragrafo 1 del Reg. UE 1305/2013 con l'eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b));

Misura 10 Pagamento agro-climatico-ambientali (Articolo 28 paragrafo 9 del Reg. UE 1305/2013), limitatamente agli interventi di investimento;

Misura 16: Cooperazione [articolo 35 del Reg. UE 1305/2013]

Misura 19: Sostegno allo sviluppo locale LEADER (articolo 36 del Reg. UE 1305/2013);

Misura 20: Assistenza tecnica (articolo 51, paragrafo 2, del regolamento UE n. 1305/2013);

3 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ (ART. 35.1 DEL REG. (UE) N. 640/2014 E ART. 13 DEL DM N. 2490/2017)

L'art. 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 e dell'art. 13 del DM n. 2490/2017 stabiliscono che il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità, siano essi riferiti al soggetto che beneficia dell'aiuto che agli investimenti oggetto di contributo nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative.

I criteri di ammissibilità riferiti al soggetto sono riportati nel paragrafo "Requisiti di ammissibilità" contenuto nei singoli bandi di misura.

I criteri di ammissibilità riferiti agli investimenti sono individuati nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità degli interventi" contenuto nei singoli bandi di misura.

A pena di esclusione dal finanziamento devono essere rispettati anche i seguenti impegni:

- 1) non ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati;
- 2) per le sottomisure 4.1 e 4.2: non vendere l'energia prodotta da impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili oggetto del finanziamento. Non è considerata vendita il servizio di scambio sul posto.

4 IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI (ART. 35.2 DEL REG. (UE) N. 640/2014 E ART. 20 DEL DM N. 2490/2017)

All'art. 2 del DM n. 2490/2017 è definito:

- a) l'impegno come un vincolo o un obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto (lettera q);
- b) la sanzione amministrativa come riduzione dell'importo del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportandone l'esclusione.

Per ogni inadempienza/infrazione ovvero l'inosservanza degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure connesse ad investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale (art. 2 lettera s), l'esclusione o la riduzione dell'aiuto concesso al beneficiario deve essere determinata in funzione dei seguenti parametri: gravità, entità, durata e ripetizione.

Ai sensi dell'art. 20 comma 2 del DM n. 2490/2017 tale riduzione deve essere determinata secondo le modalità fissate nel suo all'allegato 6.

Gli impegni vengono classificati nei seguenti gruppi:

- A) impegni collegati all'attuazione del progetto ammesso a finanziamento;
- B) Impegni derivanti dalla liquidazione del contributo (ex post).

Ad eccezione di quanto riportato di seguito nel presente capitolo, saranno classificati sempre con basso livello di *gravità* e di *entità* tutte le inadempienze puramente formali alle quali è riconosciuto un impatto irrilevante sugli oneri amministrativi e sulla durata del procedimento.

4.1 IMPEGNI COLLEGATI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO (DALLA STIPULA DEL CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO FINO AL PAGAMENTO DEL SALDO)

Rientrano in questo gruppo gli impegni o altri obblighi per i quali è chiesto al beneficiario di adempiere entro un dato termine fissati nei bandi o in altri documenti attuativi.

Nel caso che il beneficiario non adempia a uno o più di tali obblighi entro il termine prestabilito, per ciascun inadempimento, viene applicata una riduzione del contributo, determinata in base ai seguenti criteri:



Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Contributo fino a 50.000,00 €	-	≤ 5 GG
Medio (3)	contributo > di 50.000,00 € e < o = di 200.000,00 €	Fase di realizzazione del progetto	$5 > GG \leq 15$
Alto (5)	contributo > di 200.000,00 €	Fase di saldo	> 15 GG
Limitatamente al caso della presentazione della domanda di pagamento, la riduzione/esclusione applicata in caso di ritardo della presentazione è disciplinata dal documento "direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento", cap. "domanda di pagamento a saldo".			

4.2 IMPEGNI DERIVANTI DALLA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO (PERIODO EX POST)

Rientrano in questo gruppo gli impegni o altri obblighi per i quali è richiesto al beneficiario di adempiere nel periodo di impegno ex post.

Nel caso che il beneficiario non adempia a uno o più di tali obblighi, per ciascun inadempimento viene applicata una sanzione amministrativa determinata tenuto conto dei seguenti criteri:

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata della violazione
Basso (1)	Contributo $\leq 50.000,00$ €	4 e 5 anno ex post	$1 \geq GG < 60$
Medio (3)	$50.000,00$ € < contributo < = $200.000,00$ €	2 e 3 anno ex post	$60 \geq GG < 120$
Alto (5)	contributo $> 200.000,00$ €	Primo anno ex post	$360 \geq GG$
se la DURATA della violazione è > ai 360 giorni, è prevista l'esclusione e la revoca dell'aiuto.			

5 DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RIDUZIONE E ESCLUSIONE E CONSEGUENZE IN CASO DI INADEMPIENZE GRAVI

Una volta rilevata una inadempienza si quantifica il livello di infrazione (grave, medio o basso) secondo quanto stabilito nelle tabelle che precedono in termini di gravità, entità e durata.

Una volta quantificati i suddetti valori, si procede a determinare la media aritmetica dei punteggi rilevati per singolo impegno.

I valori, così ottenuti, si sommano a loro volta nell'ambito di ciascun gruppo di impegni per ottenere un unico punteggio da arrotondare al secondo decimale per difetto (0.01-0.05) o per eccesso (> 0.05)

Il punteggio così ottenuto viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4$	10%

Ove applicabile: Ai sensi dell'art. 36 del Reg. (UE) n. 640/2014 l'organismo pagatore può sospendere il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un'inadempienza che comporta una sanzione amministrativa. La sospensione è annullata dall'organismo pagatore non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell'autorità competente, di aver rimediato alla situazione. Il periodo massimo di sospensione non può superare i tre mesi. E' facoltà dello stato membro di stabilire periodi massimi di sospensione più brevi in funzione della tipologia dell'operazione e degli effetti dell'inadempienza in questione. L'organismo pagatore può sospendere il sostegno soltanto nei casi in cui l'inadempienza non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo massimo definito.

Nel caso in cui una inadempienza viene ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata questa è definita "inadempienza grave".

Inoltre è prevista, nel caso di violazioni non gravi, una maggiorazione della riduzione in caso di ripetizione accertata pari al doppio della percentuale che si determinerebbe in assenza di ripetizione.

La ripetizione di una inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014/2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007/2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno di accertamento (art. 20 comma 3 del DM 2490/2017).

In caso di accertamento di un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo. (art. 35 comma 5 del Reg. (UE) n. 640/2014 e art. 20 comma 3 del DM 2490/2017).

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo (art. 35 comma 6 del Reg. (UE) n. 640/2014 e art. 20 comma 3 del DM 2490/2017).

Ai sensi del comma 7 dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 se le revoche e le sanzioni amministrative non possono essere dedotte integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

6 DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RIDUZIONE E ESCLUSIONE NEL CASO DI VIOLAZIONE DEL CODICE DEGLI APPALTI.

La determinazione delle riduzioni e le esclusioni in caso di mancato rispetto del codice appalti nel caso di beneficiari di diritto pubblico o gestori di pubblico servizio è assunta in coerenza alla decisione C(2013)9527 del 19.12.2013, come indicato nell'art.21 del DM n.2490 del 25/1/2017.